

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 94 del 31 luglio 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. n. 50/1993, in superfici intercluse.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all'Adige (VR), interclusi nell'AFV "Foramelle" non facenti parte dell'Azienda medesima.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 804 dell' 08.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2018/2019;

VISTO il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l'istanza dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Foramelle", acquisita al protocollo n. 286076 in data 5 luglio 2018, volta a conseguire per la stagione venatoria 2018/2019 l'imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. n. 50/1993) sui terreni siti nel Comune di Ronco all'Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all'Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell'AFV "Foramelle" non facenti parte dell'Azienda medesima;

VISTO il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisito agli atti dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con prot. n. 304898 del 19.07.2018, con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal proprio Decreto presidenziale n. 146 del 16 agosto 2017, che ha vietato l'esercizio venatorio per la stagione 2017/2018 nei medesimi terreni sopra richiamati;

RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Foramelle" per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre per le motivazioni esposte in premessa, per l'intera durata della stagione venatoria 2018/2019 il divieto venatorio di cui all'art. 17, c. 1 della L.R. n. 50/1993, nei terreni siti nel Comune di Ronco all'Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all'Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell'AFV "Foramelle" non facenti parte dell'Azienda medesima;
3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia